

VERBALE

In data 3 aprile 2003, si sono incontrati, in Padova, Piazza G. Zanellato, n. 5, presso la sede di Sistemi Territoriali S.p.A., i Signori:

- per l'Azienda:

- Dott. Gian Michele Gambato - Presidente *G. Gambato*

- Sig.ra Gabriella Codato *G. Codato*

- Ing. Ronald Kuchler *R. Kuchler*

- Ing. Bruno Caleo *B. Caleo*

- Sig. Moreno Mescalchin *M. Mescalchin*

Assistiti dal Dott. Paolo Ignesti - ASSTRA - Roma *Paolo Ignesti*

- per le Rappresentanze Sindacali Territoriali ed Aziendali:

- FIT - CISL:

- Sig. Giancarlo Santini *G. Santini*

- Sig. Giovanni Stivanello *G. Stivanello*

- Sig. Diego Rampazzo *D. Rampazzo*

- UIL - TRASPORTI:

- Sig. Giorgio Bullo *G. Bullo*

- Sig. Paolo Pelizza *P. Pelizza*

- Stefano Lievore *S. Lievore*

- FAISA - CISAL:

- Sig. Oriano Varetto *O. Varetto*

- Sig. Cesarino Chinello *C. Chinello*

- CO.M.U.:

- Sig. Gian Paolo Fabris *G. Fabris*

per discutere in merito al seguente Ordine del Giorno:

- Premio di risultato di cui all'art. 6 dell'Accordo Nazionale 25 luglio 1997: ANNO 2002.

Dopo ampia discussione, le parti, congiuntamente, redigono le basi di un progetto per il conseguimento di un Accordo di Secondo Livello.

Paolo Ignesti



ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Si individua nella flessibilità della gestione degli orari di lavoro uno degli strumenti principali per sostenere un miglioramento dell'efficacia aziendale.

Flessibilità dell'orario di lavoro

- Personale viaggiante:

A) Si stabilisce che la prestazione effettiva lavorativa massima giornaliera del personale viaggiante è fissata di norma in ore 7,40', e che le 39 ore settimanali di lavoro effettivo sono realizzate, come media, nell'arco di un periodo di riferimento di 17 settimane.

Fermo restando quanto sopra, ai soli fini della valutazione economica del lavoro eccedente il lavoro effettivo come individuato dal turno giornaliero, si conviene che:

- la somma delle eccedenze inferiore ai 16', debitamente dichiarate, computata al termine del turno, trova compensazione in modo forfettizzato nell'indennità guida/scorta, alla cui regolamentazione si rinvia;
- la somma delle eccedenze superiori ai 15', debitamente dichiarate, è compensata per intero come lavoro straordinario.

Fino al loro riordino, che sarà attuato in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale nazionale, i criteri di computo del lavoro effettivo sono quelli in essere.

B) Per quanto riguarda l'effettuazione del servizio merci e con riferimento alle Disposizioni di RFI 5/2001 e 7/2001, e all'accordo 22/05/2001, premesso:

- che è stato abilitato attualmente un primo gruppo di 4 agenti a "Formatore treno" i quali devono predisporre e sottoscrivere la modulistica riferita alle predette disposizioni;
- che gli agenti che effettuano il servizio merci possono essere chiamati ad eseguire, tra l'altro, le prestazioni riferite all'aggancio e sgancio del locomotore al convoglio nelle stazioni e/o negli scali ferroviari;

Considerato che, ove necessario, il personale di macchina coadiuva l'operatore di manovra nelle operazioni di aggancio e sgancio dei mantici anche per il servizio viaggiatori;

ciò premesso e considerato,
 al personale di trazione, l'indennità denominata "Indennità Merci fuori rete" per ciascuna giornata di tale prestazione, comprensiva di un massimo di ore 8,30, viene ridefinita nella denominazione "Indennità Merci fuori rete" e nell'importo forfettizzato di € 55,00 (cinquantacinque/00).

Tale indennità non rientra nella base di calcolo del TFR né di nessun istituto di legge e/o contrattuale, in quanto già comprensiva delle relative incidenze.

C) Istruzione per la formazione del personale di trazione:

l'Azienda si impegna ad attivarsi con immediatezza per far acquisire ai capi treno in forza l'abilitazione a "secondo agente" (uso del freno continuo) e l'estensione dell'abilitazione a capo treno alla linea di RFI Rovigo-Chioggia.

Una volta acquisite tali abilitazioni, gli agenti predetti saranno inseriti, secondo le esigenze aziendali, e svolgendo le mansioni relative, nella turnazione del servizio merci, previa definizione dell'indennità medesima stabilita in funzione delle diverse professionalità impiegate.

D) Per quanto riguarda le esazioni suppletorie, si concorda di abrogare ogni precedente accordo sull'argomento. Stabilito altresì che il diritto fisso viene elevato a € 2,00 (due) si riconosce, alla data di sottoscrizione del presente verbale, al personale ferroviario addetto alla scorta ed alla controlleria sui treni, le seguenti somme percentuali sugli importi riscossi:

Assistente coordinatore: 10% sull'importo complessivo riscosso;

Altro personale di scorta treni: 5% sull'importo relativo al prezzo dei biglietti e 30% sui diritti fissi e penalità, sulla tratta aziendale e 15% sui diritti fissi e penalità sulla tratta RFI, con riserva a fine anno per il trend in aumento.

- Personale impianti fissi:

Attività di manutenzione: qualora particolari attività di manutenzione, di intervento e/o collegate all'attività di ditte appaltatrici richiedano prestazioni in orari diversi rispetto alla normale turnazione giornaliera, il personale della manutenzione darà la propria disponibilità.



In tali casi, l'Azienda procederà all'esame congiunto preventivo delle esigenze sopra evidenziate.

Attività degli uffici: qualora particolari esigenze lo richiedano, il personale degli uffici darà la propria disponibilità di lavorare nelle giornate di sabato e festivi.

Ciascun addetto al settore uffici dovrà utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione.

Il personale degli impianti fissi, potrà richiedere il recupero delle maggiori prestazioni orarie mediante permessi retribuiti che, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, sarà concesso, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

Ogni lavoratore interessato manifesta entro il mese di novembre se accedere a tale possibilità per l'anno successivo.

Le maggiorazioni di lavoro straordinario vengono comunque pagate nello stesso mese riferito alla prestazione lavorativa.

Flessibilità delle prestazioni e recupero di produttività

Personale di trazione e scorta

Il personale inquadrato nei profili professionali di macchinista e capo treno, ricorrendone la necessità, dovrà conseguire l'abilitazione alla guida e alla scorta dei treni sulla rete F.S. o su tratte ferroviarie di interesse aziendale.

L'Azienda si impegna ad inquadrare nel ruolo di macchinista, in via preferenziale, il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, con qualifica di capo treno, una volta acquisite le abilitazioni e fatte, comunque, salve le prescritte idoneità.

In via eccezionale e, quindi, senza che tale fatto costituisca un precedente, al personale di cui al capoverso precedente, il periodo trascorso nelle mansioni proprie di capo treno sarà computato al 30% quale periodo di condotta effettiva ai fini della acquisizione dei parametri di macchinista.

Le eventuali eccedenze economiche saranno riconosciute come "ad personam", assorbibili nel caso di acquisizione di parametro superiore.

Personale di Stazione

[Handwritten signatures and initials]

Fatte salve le esigenze legate alla sicurezza del movimento, il Coordinatore di Stazione e i Capi Stazione effettueranno le procedure amministrative per il servizio merci centralizzato.

Istituto di Reperibilità

L'Azienda prende atto delle motivazioni adottate dalle OOSS/RSA e, nello spirito di collaborazione fra le parti, propone di rinviare la discussione sull'istituto della reperibilità ad un momento successivo, quando saranno definiti gli schemi organizzativi legati alla politica di sviluppo aziendale.

Nel frattempo, considerate le problematiche di sicurezza legate all'esercizio, l'Azienda adotterà le soluzioni in un'ottica di economicità gestionale più idonee a fronteggiare le eventuali situazioni emergenti.

Le OO.SS. concordano sul contenuto. (accluso all. 1).

Si conviene di estendere l'abilitazione alla scorta e alla condotta dei treni a quanto più personale possibile, previa richiesta di quest'ultimo, con l'obbligo del personale medesimo di svolgere dette mansioni qualora le circostanze lo richiedano.

Personale di manutenzione linea e fabbricati

Pur mantenendo le attuali "Sedi di Riferimento", la "residenza di servizio" viene individuata per tutto il personale nella linea Adria-Mestre.

Ai nuovi assunti verrà inoltre richiesto l'obbligo ad acquisire l'abilitazione alla manovra e, all'occorrenza, di svolgere la relativa mansione.

Al suindicato personale, verrà riconosciuta una indennità di "Flessibilità manutenzione linea" di € 3,00 (tre/00) per ogni giornata di presenza, elevate a € 4,00 (quattro/00) per il personale avente il parametro 170 e a € 5,00 (cinque/00) per i lavoratori aventi il parametro superiore.


Per effetto di quanto sopra e più precisamente in relazione alla fissazione delle nuove residenze di servizio, detto personale non avrà più diritto alle indennità di trasferta e diaria (in esercizio) di cui all'art. 20/A del CCNL 1976.

Tale indennità non rientra nella base di calcolo del TFR né di nessun istituto di legge e/o contrattuale, in quanto già comprensiva delle relative incidenze.

TG

Chello

Per



In relazione ai punti precedenti, il quadro organico, esclusi i dirigenti, per la linea Adria-Mestre, in base alla situazione aziendale esistente alla data del 12.12.2002, viene fissato nella misura minima di n. 73 unità.

Indennità presenza

E' abrogato quanto disposto al punto 3.3.2 del CIA 25.11.1991 nel punto in cui stabiliva di erogare una indennità di presenza in ragione di € 0,51/giorno.

Ticket ristorante per il personale viaggiante

Al personale viaggiante ferma restando la validità ed il contenuto delle convenzioni e degli usi in atto, (turni di spettanza che risultano nel numero: 5 coppie per complessivi 10 buoni pasto nei giorni feriali e 4 coppie per complessivi 8 buoni pasto nei giorni festivi, con la specifica che nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, il personale che effettua i treni cargo usufruisce di due buoni giornalieri presso esercizi convenzionati Chioggia-Rovigo) relative al buono mensa di cui al C.I.A. 25.11.1991, p. 2.21, sarà riconosciuto, con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, un ticket ristorante del valore di € 5,00..

Ticket ristorante

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà riconosciuto – escluso il personale viaggiante perché già beneficiario - a tutto il personale, compreso quello della sede secondaria di Padova, sulla base della presenza giornaliera effettiva, (con esclusione dei giorni in cui viene maturato il diritto alle indennità di cui all'art. 20/a del CCNL '76) un ticket ristorante del valore di € 3,75/giorno.

Per il personale degli impianti fissi, il ticket verrà erogato per una presenza giornaliera uguale o superiore alle 6 ore.

Il Ticket ha natura assistenziale e, pertanto, il suo controvalore non entra nella base di calcolo di alcuno istituto di legge e/o contrattuale, ivi compreso il T.F.R.

Regolamento per l'assegnazione degli alloggi.

Al fine di adattare alle condizioni generali e alla diversa organizzazione del lavoro le parti concorderanno una nuova disciplina sulla fruizione degli alloggi aziendali.

La nuova disciplina, che entrerà in vigore il 1^01.2005, si atterrà ai seguenti principi:

1. Abrogazione della precedente regolamentazione a far data dalla sottoscrizione del presente accordo; pertanto i lavoratori assunti a partire da tale data e il personale in forza, sempre da tale data, che acquisirà una qualifica per la quale, ai sensi della precedente normativa, era prevista l'attribuzione dell'alloggio o dell'indennità sostitutiva, non potranno accedere al trattamento in natura e alla relativa indennità;
2. Accesso alla fruizione dell'alloggio aziendale previa graduatoria aziendale di cui dovranno essere convenuti i criteri;
3. Gli attuali trattamenti in natura e le attuali indennità sostitutive di alloggio, congelati nei valori correnti, sono mantenuti "ad personam" e sono riassorbibili fino a concorrenza solo in occasione a passaggi in qualifiche superiori, ovvero, a qualifica per la quale la normativa abrogata non prevedeva l'attribuzione dell'alloggio o dell'indennità sostitutiva;
4. Impegno formale che il contenuto della nuova disciplina non ha alcun effetto ai fini della soluzione delle controversie in corso né sarà preclusivo delle eventuali vertenze che saranno aperte, anche in seguito, da lavoratori che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, rivestano una delle qualifiche interessate alla fornitura dell'alloggio o alla relativa indennità ai sensi della disciplina abrogata.

C. F. L.

Agli assunti con C.F.L., che avendo partecipato a concorsi aziendali successivi ed essendo risultati idonei, hanno rassegnato le proprie dimissioni e sono stati assunti con altro C.F.L. per qualifiche diverse, nei casi di affinità delle attività di formazione effettuato in precedenza, sarà riconosciuto per il 50% il relativo periodo.

Per gli altri casi si valuterà di volta in volta in quale misura riconoscere il precedente periodo di formazione previo confronto con le R.S.A..

INDENNITA' GUIDA / SCORTA

Considerato l'impegno profuso al recupero di efficienza e produttività, a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, al macchinista in turno, per ogni effettiva giornata di prestazione, sarà corrisposta l'indennità guida in ragione di € 5,40 assorbendo contestualmente il valore dell'indennità guida di cui al C.I.A. 25.11.1991; al Capo Treno in turno, per ogni effettiva giornata di prestazione, sarà corrisposta l'indennità di scorta di € 4,00.

Tali indennità, comprensive del compenso per i ritardi di cui al 2° comma del paragrafo "Flessibilità dell'orario di lavoro", non rientrano nella base di calcolo del T.F.R., né di alcun istituto di Legge e/o contrattuale, perché già comprensive delle relative incidenze.

"UNA TANTUM"

In relazione ai progetti di recupero di produttività, si conviene che a tutto il personale della sede di Piove di Sacco e di Padova, in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, e per il periodo 1.01.02 alla data odierna, in luogo dei miglioramenti economici previsti verrà corrisposto l'importo forfettario complessivo di € 600,00 (seicento/00), rapportato ai mesi di dipendenza in servizio.

L'importo medesimo, che verrà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del T.F.R.

PREMIO DI RISULTATO 2002

In base alle soluzioni progettuali sopra espone, i cui contenuti fanno parte integrante dei fattori strutturali di miglioramento, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 25.07.97, si stabilisce che il "Premio di risultato, anno 2002", sarà riconosciuto ad ogni agente di Piove di Sacco e di Padova in forza alla data del 31.12.2002 (compresi i lavoratori in C.F.L.), per lo stesso importo, patti e condizioni del "Premio di risultato anno 2001", così come determinato nell'accordo 9 dicembre 1999, precisando che il 100% di tale premio sarà erogato con la retribuzione del mese di aprile 2003.

colloquio sono

~~La stessa~~ costretta, dopo un incontro avvenuto con i lavoratori interessati e non disponibili alla nuova attività riguardante la reperibilità, ad accettare lo stralcio della parte dell'accordo riguardante la reperibilità. La stessa ritiene che qualsiasi perdita di lavorazioni aziendali sia da ritenersi quanto mai pericolosa e inaccettabile sindacalmente, perdita che comporterebbe mancate assunzioni tutelate per crearne nuove difficilmente tutelabili e comunque creando difficoltà nello sviluppo futuro per questa azienda e di conseguenza ai suoi dipendenti attuali.

Pertanto lo stralcio sulla reperibilità non è imputabile alla scrivente ma solamente alla CGIL e ai lavoratori iscritti alla stessa.

[Signature]

ULTRASPORTI

[Signature]

CISL-RIF

[Signature]

Co.M.U. ST. CRSA

FAIPA *[Signature]*